



COMUNE DI TERRAGNOLO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE N. 1

Seduta del Consiglio Comunale del giorno 24 marzo 2022

L'anno duemilaventidue il giorno VENTIQUATTRO del mese di MARZO alle ore 19.00, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale effettuato dal Signor Sindaco risultano presenti i Signori:

- | | | |
|----|-----------------------------|---------------|
| 1 | ZENATTI Massimo | - Sindaco |
| 2 | BUFALINI Debora | - Consigliere |
| 3 | DEBIASI Moreno | - Consigliere |
| 4 | di LUCIA Sara | - Consigliere |
| 5 | DIENER Giulia | - Consigliere |
| 6 | GELMI Valentina | - Consigliere |
| 7 | GEROLA Andrea | - Consigliere |
| 8 | PETERLINI Fausto | - Consigliere |
| 9 | STEDILE Daniele | - Consigliere |
| 10 | STEDILE Maurizio | - Consigliere |
| 11 | VIGLIETTI Ezio Paolo | - Consigliere |
| 12 | ZAMBELLI Rachele | - Consigliere |

ASSENTE	
giustificato	ingiustificato
X	

Assiste in qualità di Segretario Comunale il dott. PLOTTEGHER CARLO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor ZENATTI MASSIMO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara l'apertura dei lavori

PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

1 Approvazione verbale della seduta dd. 27 dicembre 2021.

La Consigliera Gelmi Valentina dà lettura di una Sua dichiarazione con la quale rileva, che nonostante la sua segnalazione del 14.01.2022 e la successiva assicurazione del Sindaco, circa l'erronea indicazione dell'esito della votazione riportata nella deliberazione n. 19 dd. 27.12.2021, il provvedimento non sia stato ancora rettificato; chiede che la stessa venga riportata nel verbale della seduta. A richiesta del Segretario Comunale la dichiarazione viene allo stesso consegnata per essere allegata al verbale. La Consigliera Sara di Lucia comunica che non Le sono pervenuti gli atti del Consiglio e che a suo giudizio non si potevano inserire aggiunte all'ordine del giorno. Il Segretario Comunale ricorda le disfunzioni verificatesi nell'invio telematico degli atti ai Consiglieri attraverso il protocollo informatico PITre. Ricorda inoltre che l'inserimento nell'ordine del giorno della Variante al PRG non viola le disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale, in quanto trattasi di una variante puntuale per opera pubblica e non di una Variante Generale.

Deliberazione n. 1 dd. 24 MARZO 2022

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DD. 27 DICEMBRE 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l'intervento del Sindaco che in merito ai verbali della seduta del 27/12/2021 afferma che sono stati depositati agli atti del Consiglio Comunale da consultare, in modo che potesse esserne presa visione.

Preso atto che i verbali della seduta dd. 27/12/2021 sono quindi dati per letti.

Sentito l'intervento della Consigliera Gelmi Valentina la quale rileva che nonostante la sua segnalazione del 14.01.2022 e la successiva assicurazione del Sindaco, circa l'erronea indicazione dell'esito della votazione riportata nella deliberazione n. 19 dd. 27.12.2021, il provvedimento non sia stato ancora rettificato; la stessa consegna al Segretario la propria dichiarazione, da allegare al verbale della seduta odierna;

Rilevato che trattandosi di un mero errore di digitalizzazione, che non pregiudicava l'approvazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, il provvedimento è stato corretto d'ufficio;

Ritenuto tuttavia rettificare in questa sede l'esito della votazione relativa alla deliberazione consiliare n. 19 dd. 27.12.2021, avente ad oggetto "*Proposta di Partenariato Pubblico e Privato per l'affidamento in concessione del servizio di igiene urbana. Presa d'atto dell'approvazione da parte della Comunità della Vallagarina della fattibilità e rispondenza al pubblico interesse della proposta presentata dal proponente Dolomiti Ambiente S.r.l.*", la quale risulta pertanto approvata con voti favorevoli 8 e astenuti 3;

Visto il codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale ex art. 184 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;

Visto che i verbali della seduta dd. 27/12/2021 corrispondono alle decisioni prese.

Ritenuto pertanto opportuno e necessario provvedere all'approvazione degli stessi con le precisazioni e modifiche sopraesposte.

Con voti favorevoli 8, astenuti 2, contrari 1 espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di rettificare per quanto in premessa, l'esito della votazione relativa alla deliberazione consiliare n. 19 dd. 27.12.2021, avente ad oggetto "*Proposta di Partenariato Pubblico e Privato per l'affidamento in concessione del servizio di igiene urbana. Presa d'atto dell'approvazione da parte della Comunità della Vallagarina della fattibilità e rispondenza al pubblico interesse della proposta presentata dal proponente Dolomiti Ambiente S.r.l.*", la quale risulta pertanto approvata con voti favorevoli 8 e astenuti 3;
2. Di approvare i verbali della seduta dd. 27/12/2021 con le precisazioni e modifiche sopraesposte, essendo gli stessi conformi a quanto deliberato dal Consiglio Comunale;
3. Di dichiarare il presente atto esecutivo ai sensi dell'art. 183 3° comma del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018
4. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30/11/1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 183 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 6.12.1971 n. 1034;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

2. Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S) – Approvazione modifiche al Regolamento comunale.

Relazione del Sindaco che dà lettura del dispositivo della deliberazione e delle modifiche al preesistente Regolamento proposte dall'Ufficio Tributi sovracomunale.

Deliberazione n. 2 dd. 24 MARZO 2022

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S) – Approvazione modifiche al Regolamento comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Gli articoli 1 e seguenti della L.P. n. 14/2014 hanno istituito l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni;

Il nuovo tributo trova applicazione dall'1.1.2015 e sostituisce le componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all'art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013);

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8 comma 2 della predetta L.P. n. 14/2014 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il Comune può adottare un proprio Regolamento per la disciplina dell'IM.I.S., nei limiti e per le materie previste dalla medesima L.P. n. 14/2014.

Preso atto che, a seguito dell'approvazione di modifiche adottate che hanno introdotto innovazioni e diverse applicazioni dell'imposta, da ultimo con legge provinciale n. 22/2021, è opportuno aggiornare il regolamento attualmente in vigore nonché riapprovarlo nella sua interezza al fine di dare chiarezza al contribuente delle revisioni medesime.

Ritenuto quindi opportuno avvalersi della potestà regolamentare sopra individuata in materia di IM.I.S.;

Preso visione dello schema di Regolamento comunale IM.I.S. modificato predisposto dal Servizio Tributi e Tariffe ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Dopo attenta valutazione in ordine alle potestà regolamentari previste in capo al Comune per legge, ritenuti i suoi contenuti idonei e condivisibili;

Dato atto che il nuovo Regolamento trova applicazione dall'1.1.2022;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e s.m.;

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 di data 08.04.2020;

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto:

- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Tributi Sovracomunale ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L
- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;

Con voti favorevoli 8, astenuti 3, contrari 0 espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, le modifiche al Regolamento comunale in vigore come evidenziate nel documento allegato (allegato 1.);
2. di approvare il testo aggiornato del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, tenuto conto delle modifiche ed integrazioni apportate (allegato 2.);
3. di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che le modifiche di cui al punto 1. trovano applicazione dal 1° gennaio 2022;
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia alle norme di legge che disciplinano il tributo in parola;
5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui dell'art. 13 commi 13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011;
6. di dichiarare che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi del 3° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
7. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30/11/1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 183 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 6.12.1971 n. 1034;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

3. Predisposizione e validazione del piano finanziario e relativi allegati del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo di regolazione 2022-2025.

Sentita la relazione del Sindaco e la lettura del provvedimento predisposto dall'Ufficio Tributi sovracomunale. Sentito l'intervento della Consigliera Sara di Lucia, la quale chiede se l'Amministrazione Comunale ha aumentato i costi su richiesta di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). Il Sindaco precisa che l'aumento dei costi è stato da decisioni della Provincia di Trento. Sara di Lucia chiede inoltre se è previsto il passaggio alla raccolta dei rifiuti urbani con il sistema "porta a porta". Il Sindaco afferma che modalità di raccolta potrà essere avviato quando il servizio sarà gestito da Dolomiti Ambiente.

Deliberazione n. 3 dd. 24 MARZO 2022

OGGETTO: Predisposizione e validazione del piano finanziario e relativi allegati del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo di regolazione 2022-2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese

i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. In particolare l'art. 6 disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;

Richiamata la Deliberazione Arera 363/2021/R/rif del 03/08/2021 "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025;

Richiamata la Deliberazione Arera 364/2021/R/rif del 03/08/2021 "Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

Considerato pertanto che a partire dal 2022 il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022- 2025 prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata;

Dato atto che ogni Comune deve:

- provvedere ad acquisire da ogni ente gestore il PEF grezzo, comprensivo di relazione di accompagnamento e di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante la veridicità dei dati trasmessi;
- unificare i PEF grezzi degli enti gestori ed integrare i dati con i costi gestiti in economia, i costi di gestione della TARI (CARC), i costi generali di gestione (CGG) ecc. al fine di predisporre il PEF 2022-2025 definitivo;

- predisporre la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante la veridicità dei dati e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili da documentazione contabile;
- predisporre la relazione di accompagnamento che illustri i criteri di corrispondenza tra valori riportati nel PEF con i valori desumibili da documentazione contabile.

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Terragnolo non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono esercitate dal Comune medesimo;

Dato atto, quindi, che è compito del Comune, in qualità di Ente Territorialmente Competente, procedere alla validazione del PEF, verificando la completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni.

Considerato che:

il Comune di Terragnolo ha stipulato con la Comunità della Vallagarina una convenzione avente ad oggetto "Convenzione ai sensi dell'art. 40 della L.R. 4/1/1993, n° 1 e s.m. per lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati, di raccolta differenziata, di gestione dei C.R.Z. e dei C.R.M. e dei servizi di trattamento, selezione e stoccaggio provvisorio dei rifiuti differenziati e /o recuperabili" scopo della quale è la gestione unificata, economica e qualitativamente apprezzabile, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati, di raccolta differenziata, di gestione dei C.R.Z. e dei C.R.M. e dei servizi di trattamento, selezione e stoccaggio provvisorio dei rifiuti differenziati e /o recuperabili nell'ambito del territorio comunale.

A tal fine il Comune con il medesimo atto ha affidato alla Comunità della Vallagarina le funzioni e le attività relative alla raccolta, anche differenziata, e secondo le modalità anche di porta a porta parziale/o integrale concordate, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed ingombranti, nonché di raccolta e recupero dei rifiuti differenziati, nell'ambito del territorio comunale. In particolare la Comunità provvede all'esecuzione di tutte le fasi di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani, assimilati e differenziati, che per legge o regolamento competono obbligatoriamente al Comune, con esclusione dello spazzamento delle strade, vie, piazze ed aree pubbliche, servizi per i quali saranno definite eventuali diverse forme di collaborazione.

È altresì esclusa la raccolta dei cestini e dei rifiuti abusivamente abbandonati all'esterno delle aree dedicate agli appositi contenitori per la raccolta. La Comunità, attraverso l'appaltatore della raccolta, compatibilmente con la tipologia del rifiuto abbandonato e dietro specifica richiesta del Comune interessato, che se ne assumerà gli oneri, può comunque asportare eventuali rifiuti abbandonati in luoghi diversi da quelli deputati alla raccolta.

Preso atto che la Comunità, come previsto dalla convenzione suddetta, ha affidato mediante procedura di gara alla società SNUA s.r.l. il servizio integrato di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e assimilati. In base a tale contratto, la SNUA ha trasmesso alla Comunità della Vallagarina il proprio PEF grezzo, che doveva essere trasmesso al Comune in qualità di Ente Territorialmente competente.

Considerato che il Comune, rispetto a quanto già conferito ai soggetti sopra indicati, gestisce in economia solo servizi residuali (come la pulizia manuale delle strade e lo svuotamento dei cestini e raccolta rifiuti sul territorio) e l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, mediante servizio di gestione associata di servizi comunali disciplinato da convenzione tra gli enti partecipanti;

Atteso che la Comunità della Vallagarina ha trasmesso con nota prot. c10/2332 di data 28/01/2022 il proprio PEF grezzo nonché il PEF grezzo della società SNUA, con la quale intrattiene direttamente i rapporti di servizio in base al contratto sottoscritto, corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Rilevato che spetta al Consiglio comunale, non essendo istituito l'Ente di Governo dell'ambito, la validazione del piano finanziario 2022-2025, redatto secondo il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) introdotto dalla Deliberazione Arera 363/2021/R/Rif del 03/08/2021;

Visto il DM del 20 luglio 2021 contenente specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Preso atto che il piano finanziario predisposto, allegato al presente atto, formandone parte integrante e sostanziale, rispecchia i parametri che ai sensi delle delibere Arera, sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito (*leggasi* Comune) (es.: fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG)), il quale espone un costo complessivo per gli anni 2022 e 2023 rispettivamente di € 89.829 e di € 91.266 suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile.

Richiamata altresì l'ultima parte del comma 5 dell'art. 107 del decreto legge n. 18/2020, in base al quale *"l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Rilevato altresì che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e quelli determinati per l'anno 2019, come risultanti dal piano finanziario approvato per il medesimo anno, ammonta ad € -2.961,83.=, determinato come segue:

Totale dei costi del piano finanziario 2020:	€ 87.021,00 –
Totale dei costi del piano finanziario 2019:	€ 89.982,83 =
Differenziale 2020-2019	€ -2.961,83.=

Ritenuto che le entrate accertate per la tassa sui rifiuti per l'anno 2020 erano già corrispondenti ai costi del piano finanziario 2020;

Preso atto che, in data 30 dicembre 2022 con deliberazione n. 2390, la Giunta Provinciale di Trento, che gestisce, in forza di specifica disposizione normativa le discariche per rifiuti, ha rimodulato gli importi di smaltimento dei rifiuti disponendo che il costo di smaltimento dei r.s.u. e ingombranti venga aumentato di una quota del 40% passando da una tariffa di euro/tonn. 160,00.- ad una di euro 225,00./tonn.-

Rilevato che, l'Amministrazione del Comune di Terragnolo e degli altri Comuni della Comunità della Vallagarina e degli Altipiani Cimbri, ha inoltrato una specifica richiesta di delucidazioni in merito ad ARERA per verificare le modalità con la quale introdurre nel P.E.F. 2022 tale modificazione economica che supera ampiamente tutti i limiti imposti da MTR2, si prende atto che il presente provvedimento pertanto viene assunto con la riserva di procedere, per effetto del disposto dell'art. 9.bis della L.P. 36/1993, a rimodulare il presente P.E.F. 2022-25, nelle forme e modalità evidenziate da ARERA. Tale articolo infatti prevede espressamente che: "1. Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:

- a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;
- b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa."

Sulla scorta degli elementi di cui sopra, la presente validazione del P.E.F. 2022-2025 viene effettuata con la riserva di provvedere ad introdurre i necessari provvedimenti di correzione derivanti dai chiarimenti che ARERA comunicherà in merito.

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione dal Commissario n. 99 di data 30.06.2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto per quanto sopra, di dover positivamente validare il PEF 2022-2025 così come predisposto e allegato alla presente deliberazione, con i relativi allegati;

Visti i pareri favorevoli formulati allo scopo dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 184 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;

Acquisito il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto legislativo n. 267/2000;

Sentiti gli interventi del Consigliere sig.ra Di Lucia Sara e del Sindaco;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L e s.m.;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli 8, astenuti 3, contrati 0, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che l'allegato PEF 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti predisposto risulta completo, coerente e congruo nei dati e nelle informazioni, rispetto al metodo tariffario dei rifiuti e assicura l'equilibrio economico-finanziario del Comune di Terragnolo;
- 3) di provvedere, conseguentemente, alla validazione del Piano economico-finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2022-2025 composto da:
 - allegato "A" PEF 2022-2025 redatto come da allegato 1 alla determinazione n.02/DRIF/2020 di Arera nonché successive deliberazioni ARERA in materia;
 - allegato "B" relazione di accompagnamento, redatta sullo schema appendice 2 di Arera, (esclusi gli allegati);
 - allegato "C" dichiarazione di veridicità, secondo lo schema tipo appendice 3 di Arera;
- 4) di dare atto che la documentazione di cui al punto precedente deve essere trasmessa, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, entro 30 giorni dalla validazione;
- 5) di dare atto che la presente validazione del P.E.F. 2022-2025 sarà oggetto di revisione, per le motivazioni meglio espresse in premessa, qualora sia necessario introdurre i necessari provvedimenti di correzione derivanti dai chiarimenti che ARERA comunicherà in merito.
- 6) di dichiarare che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi del 3° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- 7) Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30/11/1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 183 del codice degli enti

- locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 6.12.1971 n. 1034;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

4. Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TA.RI.) anni 2022 e 2023.

Sentita la relazione del Sindaco, il quale dà lettura della proposta di deliberazione. La Consigliera Sara di Lucia chiede se le tariffe sono rimaste invariate rispetto a quelle dello scorso anno. Il Sindaco risponde che non vi sono stati scostamenti ma che non sono stati forniti dati sulla raccolta differenziata. Un miglioramento della raccolta differenziata potrà avvenire con l'attivazione del servizio di raccolta porta a porta e quindi con la gestione di Dolomiti Ambiente.

Deliberazione n. 4 dd. 24 MARZO 2022

OGGETTO: Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TA.RI.) anni 2022 e 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. In particolare l'art. 6 disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio

rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;

Richiamata la Deliberazione Arera 363/2021/R/rif del 03/08/2021 "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025;

Richiamata la Deliberazione Arera 364/2021/R/rif del 03/08/2021 "Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

Considerato pertanto che a partire dal 2022 il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022- 2025 prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata;

Tenuto conto che non essendo operante nel territorio della nostra Provincia gli ATO (Ambiti Territoriali Omogenei) previsti dal D.Lgs 152/2006, il Comune svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dai soggetti gestori del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo per gli anni 2022 e 2023 rispettivamente di € 89.829 e di € 91.266;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dall'Ente Territoriale Competente identificato nel Comune di Terragnolo come da deliberazione n. 3 di data odierna;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Commissario n. 99 del 30.06.2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto l'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019 che prevede a partire dall'01/01/2021 l'istituzione del "canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche con strutture attrezzate";

Preso atto che il successivo comma 838 stabilisce che "Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147".

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, come sopra validato dall'Ente Territorialmente competente il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui agli articoli 14, 15 e 16 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita voce del Piano Finanziario, spalmando pertanto il costo sulla generalità dei contribuenti TARI;

Preso atto che il Sistema Tariffario prevede la determinazione della percentuale di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, secondo i criteri di cui all'art. 4 c. 2 del D.P.R. n. 158/1999 e dell'art. 10 comma 5 del Regolamento TA.RI., assicurando in particolare un'agevolazione per le utenze domestiche. Lo stesso determina le percentuali di riduzione e agevolazione della tariffa per le fattispecie di cui agli artt. 14, 15 e 16 del Regolamento che disciplina la TA.RI., in quanto tali disposizioni regolamentari rinviano la concreta determinazione percentuale delle riduzioni, rispetto alle fattispecie ivi previste, alla deliberazione che determina le tariffe annuali (Allegato C)

Ritenuto pertanto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 90% a carico delle utenze domestiche;
- 10% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto che:

- *nel corso del 2020 è entrato in vigore il Decreto Rifiuti n. 116/2020 con cui l'Italia recepisce due delle quattro direttive UE (la 2018/851 e la 2018/852), contenute nel "Pacchetto Economia Circolare". Lo stesso modifica in modo sostanziale la parte quarta del D.Lgs. 152/2006, cosiddetto Testo Unico Ambientale (TUA).*

A tale normativa devono adeguarsi tutti i soggetti pubblici e privati che producono rifiuti e che operano in materia di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

L'art. 183 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 116/2020, estende la definizione di rifiuto urbano ad alcuni rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata, cioè a quelli prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quarter*.

Considerato che nell'allegato L *quinquies* di cui al Decreto sopra citato non è più contemplata la categoria "attività industriali con capannoni di produzione"

In base alla medesima normativa rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 c.c. e le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti;

Sono state pertanto riclassificate le utenze già presenti in banca dati in relazione a quanto sopra espresso;

In materia di gestione dei suddetti rifiuti, il D.Lgs. 116/2020 introduce le seguenti novità:

- le aziende non sono obbligate a rivolgersi ad un gestore pubblico per il conferimento dei propri rifiuti e possono scegliere il privato (art. 198 del D.Lgs. 152/2006 comma 2-*bis*)
- le aziende che scelgono un operatore privato per la gestione dei propri rifiuti da avviare al recupero sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (art. 238 del D.Lgs. 152/2006 comma 10)
- le aziende che scelgono un operatore pubblico saranno vincolate a tale operatore per un periodo non inferiore a cinque anni (art. 238 del D.Lgs. 152/2006 comma 10). Pertanto, dal privato si può disdire, dal pubblico, invece, prima dei 5 anni non è consentito.

Ritenuto che l'approvazione del decreto legislativo suddetto, con particolare riferimento alla cancellazione della categoria "14) attività industriali con capannoni di produzione", possa considerarsi *ope legis* recepito nel Regolamento TARI attualmente in vigore senza la necessità di un ulteriore atto deliberativo che viene rinviato ad un successivo momento in attesa di chiarimenti più dettagliati ed interpretativi della norma stessa.

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti nel Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale sopra citata;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per gli anni 2022 e 2023, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2021 e 2022, rispetta il limite di crescita previsto dalle deliberazioni ARERA.

Visto inoltre l'art. 21 comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) prevede che "il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno due rate scadenti il 31 ottobre dell'anno di competenza del tributo ed il 30 aprile dell'anno successivo, o, a discrezione del contribuente, in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

Ritenuto di confermare le predette scadenze anche per l'anno 2022 e seguenti;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno*

devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Visto il DM del 20 luglio 2021 contenente specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Preso atto che il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale sottoscritto in data 16 novembre 2021 stabilisce che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 di comuni e comunità è uniformato a quello fissato dalla normativa nazionale e pertanto è stabilito al 31 dicembre 2021.

Visti i pareri favorevoli formulati allo scopo dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 184 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;

Sentiti gli interventi della Consigliera sig.ra Di Lucia Sara e del Sindaco;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L e s.m.;

Visto lo Statuto comunale

Con voti favorevoli 8, astenuti 3, contrari 0 espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 8) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 9) di prendere atto del Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, validati dall'Ente Territorialmente Competente individuato nel Comune di Terragnolo, con provvedimento di data odierna;
- 10) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative agli anni 2022 e 2023 di cui all'allegato "B1" e "B2" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 11) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 12) di dare atto che, secondo i criteri di cui all'art. 4 c. 2 del D.P.R. n. 158/1999 e

dell'art. 10 comma 5 del Regolamento TA.RI., viene assicurata l'agevolazione per le utenze domestiche (allegato C1 e C2);

- 13) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 16 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita voce del piano finanziario, spalmando pertanto il costo sulla generalità dei contribuenti TARI;
- 14) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:
 - prima rata: 31 ottobre 2022
 - seconda rata 30 aprile 2023con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2022;
- 15) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 16) di dichiarare che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi del 3° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- 17) di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 183 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 6.12.1971 n. 1034;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

5. Approvazione Documento Unico di Programmazione semplificato 2022-2024.

Il Sindaco illustra sinteticamente i contenuti del Documento Unico di Programmazione. Circa l'intervento per la riapertura della strada S. Nicolò – Fontanelle comunica che il Comune di Rovereto ha recentemente presentato alla Provincia Autonoma di Trento il secondo progetto dei lavori per la riapertura della strada in parola. La Consigliera Bufalini Debora precisa che nel documento non è previsto alcun intervento per la sistemazione dei parchi gioco e degli arredi in quanto vi sarebbe necessità di manutenzione e anche sostituzione di alcuni giochi. Il Vice Sindaco Stedile Daniele ricorda che le operazioni di manutenzione straordinaria dei parchi giochi potrà essere effettuata con l'impiego della squadra di operai del Progetto "Intervento 3.3 D.

Deliberazione n. 5 dd. 24 MARZO 2022

OGGETTO: Approvazione Documento Unico di Programmazione semplificato 2022-2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;
- il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che *"In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."*;

Considerato che non è ancora stato approvato il regolamento di contabilità aggiornato alla nuova disciplina contabile prevista dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.

Visto il comma 1 dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni"*;

Visto l'art. 170 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 il quale stabilisce che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni;

Rilevato che, alla data del 31 luglio 2021 il Comune di Terragnolo era retto da un Commissario straordinario nominato dalla Giunta Provinciale per impossibilità dello svolgimento delle elezioni comunali, con il quale ha ritenuto demandare alla successiva amministrazione comunale la programmazione degli interventi e delle attività del comune oggetto dei Documento Unico di Programmazione;

Visto il Decreto Ministeriale 17 maggio 2018 che ha apportato delle modifiche al principio della programmazione 4/1 ed in particolare al paragrafo 8.4.1 prevedendo che ai comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito redigere il Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma semplificata, attraverso l'illustrazione delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento in parte corrente e in parte investimenti;

Dato atto che il Comune di Terragnolo ha popolazione inferiore ai 2.000 abitanti;

Considerato che il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative; il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

Viste le disposizioni dell'ordinamento contabile e finanziario di cui al D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 15.2.2022 con la quale è stato approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022-2024;

Visto il parere del l'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024, DUP 2022-2024 e documenti allegati espresso dal dott. Pasquali Davide in data 2.3.2022 prot. 815/A;

Preso atto che con comunicazione di data 02.03.2022, prot. n. 800 è stato comunicato ai membri del consiglio comunale il deposito ufficiale dello schema di Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2022-2024 secondo quanto previsto dalla vigente normativa e che non è pervenuta alcuna proposta di integrazione al documento stesso;

Visto il Documento Unico di Programmazione semplificato 2022-2024 depositato agli atti;

Sentita la relazione del Sindaco;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri sigg.ri Bufalini Debora e Stedile Daniele.

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 185 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;

Con voti favorevoli 8, contrari 2, astenuti 1 espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022-2024, (allegato n. 1) e predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in quanto documento di programmazione che rappresenta gli indirizzi;
2. di dichiarare che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi del 3° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
3. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 183 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 6.12.1971 n. 1034;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

6. Approvazione Bilancio di Previsione 2022-2024 e Nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011).

Il Sindaco dà lettura dello schema di deliberazione predisposto dall'Ufficio Ragioneria. La Consigliera Bufalini Debora precisa che neppure nell'elenco delle spese di investimento sono previsti interventi per i parchi gioco. In particolare ricorda la necessità di provvedere alla manutenzione straordinaria dello scivolo del parco giochi della scuola dell'infanzia. Il Vicesindaco afferma che tali interventi saranno eseguiti con gli operai dell'Intervento 3.3 D. Il Segretario Comunale ricorda che alcuni interventi come quelli anzidetti non sono stati previsti in bilancio per mancanza delle necessarie fonti di finanziamento ma che ad avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021, sarà possibile impegnare parte del risultato di amministrazione per finanziare altri interventi e manutenzioni straordinarie delle strutture comunali.

Deliberazione n. 6 dd. 24 MARZO 2022

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2022-2024 e Nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;
- il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.";

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dd. 24/03/2022 che approva il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022-2024 predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali in quanto documento di programmazione che rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio Comunale;

Visto il Documento Unico di Programmazione semplificato 2022-2024;

Considerato che non è ancora stato approvato il regolamento di contabilità aggiornato alla nuova disciplina contabile prevista dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.

Visto che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e i. il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre stabilendo che *"i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'art. 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'art. 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale);"*

Visto che con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2022, sottoscritto in data 16 novembre 2021, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno condiviso l'opportunità, in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 dei comuni, l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni trentini;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021 pubblicato sulla G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021, che dispone il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022;

Visto l'art. 3 commi -septiesdecies e 5-sexiesdecies della legge di conversione del DL 30 dicembre 2021 n. 228 (Decreto Milleproroghe) che ha disposto la proroga dei termini di deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 alla data del 31 maggio 2022 autorizzando l'esercizio provvisorio fino alla predetta data;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 108 del 13.07.2021 esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2020;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio perché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto da 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale approvate nel corso dell'odierna seduta relative alla predisposizione e validazione del piano finanziario e relativi allegati del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo di regolazione 2022-2025 e all'approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022 e 2023;

Viste le disposizioni dell'ordinamento contabile e finanziario di cui al D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164 reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio di bilanci delle Regioni e degli Enti Locali" e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo in termini di competenza tra le entrate e le spese finali;

Considerato che a seguito della pubblicazione nella G.U. del 31 dicembre della legge n. 145 del 30.12.2018 (legge di bilancio 2018) è stato abrogato l'obbligo del bilancio consolidato per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (il comma 831 della citata norma ha apportato una modifica all'art. 233-bis del D.lgs.267/2000 rendendo facoltativa la redazione del bilancio consolidato per tali comuni e richiamata a tal proposito la delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 26.3.2018 con la quale il Comune di Terragnolo esercitava la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art. 233-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm);

Richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dd. 8.4.2020 di esercizio della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 dd. 15.2.2022 con la quale sono stati approvati lo schema di bilancio di previsione 2022-2024 e lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

Visto il bilancio di previsione 2022-2024 redatto ai sensi del D.lgs. 118/2011 e ss.mm. ed i relativi allegati;

Vista la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

Visto il parere del l'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024, DUP 2022-2024 e documenti allegati espresso dal dott. Pasquali Davide in data 2.3.2022 prot. 815/A;

Dato atto che con separate deliberazioni sono stati adottati i provvedimenti di politica fiscale e tariffaria;

Considerato che le previsioni di bilancio 2022-2024 sono state elaborate sulla base delle linee strategiche ed operative contenute nel documento unico di programmazione e comprendono le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio 2022 e le previsioni di competenza degli esercizi 2023 e 2024, osservando i principi contabili generali e applicati, allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche;

Preso atto che con comunicazione di data 02.03.2022 prot. n. 801 è stato comunicato il deposito dello schema di bilancio di previsione 2022-2024, Nota integrativa e relativi allegati, secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità vigente;

Sentita la relazione del Sindaco;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri sigg.ri Bufalini Debora e Stedile Daniele;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 185 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;

Con voti favorevoli 8, astenuti 1, contrari 2 espressi nelle forme di legge

DELIBERA

4. di approvare il bilancio di previsione 2022-2024 (allegato n. 2), unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

Titolo	entrata	Cassa del bilancio 2022 €	competenza 2022 €	competenza 2023 €	competenza 2024 €
	Fondo presunto di cassa all'inizio dell'esercizio	299.177,57	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato	0,00	7.603,33	0,00	0,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	539.126,04	318.950,00	320.016,00	321.476,00
2	Trasferimenti correnti	668.637,22	630.700,87	558.671,87	558.671,87
3	Entrate extra-tributarie	671.148,68	297.207,40	278.735,00	279.235,00
4	Entrate in conto capitale	3.072.950,64	1.205.764,65	141.500,00	141.500,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00

7	Anticipazione di cassa con il tesoriere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
8	Entrate per conto di terzi e partite di giro	536.881,51	489.500,00	489.500,00	489.500,00
	Totale titoli	5.788.744,09	3.242.122,92	2.088.422,87	2.090.382,87
	Totale complessivo entrate	6.087.921,66	3.249.726,25	2.088.422,87	2.090.382,87
	Fondo di cassa finale presunto	861.392,61			

Titolo	spesa	Cassa del bilancio 2022 €	competenza 2022 €	competenza 2023 €	competenza 2024 €
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	1.726.546,79	1.169.171,57	1.072.132,84	1.074.092,84
2	Spese in conto capitale	2.480.955,44	1.205.764,65	141.500,00	141.500,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	170.580,06	85.290,03	85.290,03	85.290,03
5	Chiusura anticipazione di cassa con tesoriere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7	Spese per conto di terzi e partite di giro	548.446,76	489.500,00	489.500,00	489.500,00
	Totale titoli	5.226.529,05	3.249.726,25	2.088.422,87	2.090.382,87
	Totale complessivo spese	5.226.529,05	3.249.726,25	2.088.422,87	2.090.382,87

5. di dare atto che il suddetto bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 è composto da due parti, relative all'entrata e alla spesa ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche;
6. di approvare la Nota integrativa al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022-2024 come da allegato n. 3;
7. di ottemperare all'obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 e in particolare all'art. 29 disponendo la pubblicazione sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati in formato tabellare;

8. di confermare la volontà al Comune di Terragnolo di non predisporre il bilancio consolidato come previsto dal comma 831 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2018) e di non tenere la contabilità economico-patrimoniale;
9. di dichiarare che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi del 3° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
10. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 183 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 6.12.1971 n. 1034;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Il Sindaco comunica a questo punto che gli argomenti relativi alle risposte ad alcune interrogazioni non saranno trattati giuste disposizioni dell'art. 45 comma 3 del Regolamento interno del Consiglio Comunale e si prosegue con gli altri punti all'ordine del giorno.

PUNTO N. 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

7. Art. 39 della L.P. 04.08.2015, n. 15 – Variante al Piano Regolatore Generale del Comune per opere pubbliche. PRIMA ADOZIONE

Sentita la relazione del Sindaco che illustra i contenuti e le finalità della Variante per opera pubblica.

Sentito l'intervento del Segretario Comunale, il quale informa circa lo stato del progetto di realizzazione di un intervento per il potenziamento di un primo tratto della strada Comunale Costa – Zencheri e precisamente tra le Frazioni Costa e Valle, per il quale l'Amministrazione Comunale ha ottenuto l'ammissione a finanziamento sul Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio – assi viari dei centri abitati – approvati con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 514/2018 in avvalimento con i Comuni. Precisa in particolare che la variante si rende necessaria per il perfezionamento della procedura espropriativa delle aree interessate dai lavori.

Deliberazione n. 7 dd. 24 MARZO 2022

OGGETTO: Art. 39 della L.P. 04.08.2015, n° 15 – Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Terragnolo per opere pubbliche. – PRIMA ADOZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 24 della L.P. 04.08.2015, n. 15 "Legge Provinciale per il Governo del Territorio" afferma che il Piano Regolatore Generale del Comune è lo strumento di pianificazione urbanistica predisposto dal comune, Il PRG ha efficacia conformativa con riguardo alle previsioni urbanistiche relative al territorio comunale, fatti salvi gli effetti conformativi demandati alla legge, dal PUP o dalle norme di settore ad altri livelli di pianificazione;
- L'art. 37 della medesima legge prevede che il PRG, può essere variato se ragioni sopravvenute lo rendono necessario ed opportuno;
- Con delibera consiliare n. 28 dd. 15.10.2004, poi approvata dalla Giunta Provinciale, è entrata in vigore la 6^ Variante al PRG che contestualmente ad alcune modifiche puntuali ha adeguato il Piano Regolatore alla Variante 2000 del PUP;

- Con deliberazione n. 29 dd. 22.11.2010 il Consiglio Comunale ha approvato la proroga della Convenzione con la Comunità di Valle della Vallagarina relativa allo svolgimento del servizio di assistenza tecnica fino al 31.12.2013;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dd. 26.06.2014 è stata approvata una variante per opere pubbliche in Loc. Sega;
- Con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 dd. 07.05.2015 è stata adottata definitivamente la 8° variante generale al PRG comunale relativa all'adeguamento cartografico e normativo al PUP ed alle leggi vigenti;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 dd. 18.12.2017 è stata approvata in seconda adozione la nona variante per opere pubbliche in Frazione Perini;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dd. 31.07.2018 è stata approvata in seconda adozione la decima variante per opere pubbliche in Loc. malga Borcola;
- Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 74 dd. 04.05.2021 è stata approvata in seconda adozione la undicesima variante per opere pubbliche in Frazione Valduga;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 dd. 21.12.2016 è stata approvata la convenzione per la gestione associata delle funzioni e delle attività art. 9 bis L.P. 3/2006 e ss.mm. tra i Comuni di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa: "Gestione in forma associata dell'urbanistica e gestione del territorio con avvalimento della Comunità della Vallagarina";

La presente Variante al P.R.G., per Opere Pubbliche, è stata predisposta per consentire la realizzazione di un intervento per il potenziamento di un primo tratto della strada Comunale Costa – Zencheri di 5° categoria e precisamente tra le Frazioni Costa e Valle, per il quale l'Amministrazione Comunale ha ottenuto l'ammissione a finanziamento sul Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio – assi viari dei centri abitati – approvati con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 514/2018 in avvalimento con i Comuni.

Ai sensi dell'art. 53 comma 7 delle norme di attuazione del PRG vigente, l'intervento è già di fatto ammissibile. Con la presente Variante si intende puntualizzare in cartografia in maniera più precisa, attraverso specifica simbologia, la possibilità di potenziamento del tratto stradale, ciò al fine di poter successivamente attivare le procedure espropriative per l'acquisizione delle aree necessarie all'allargamento, altrimenti non esperibili vista la genericità della norma vigente. L'opera in parola si rende necessaria in quanto l'attuale viabilità di collegamento tra le frazioni Costa e Valle non è sufficiente a sopportare il traffico locale vista la larghezza della carreggiata che non risulta adeguata al transito contemporaneo nei due sensi di marcia. Inoltre gran parte dei muri di contenimento a monte e di sostegno a valle, in sassi a secco, risultano precari. L'Amministrazione intende potenziare tale viabilità e contemporaneamente mettere in sicurezza l'intero tratto.

Ulteriori dettagli delle previsioni urbanistiche possono essere verificati consultando l'allegata Relazione tecnica illustrativa nonché le cartografie di Variante del Piano;

Tutto ciò premesso

Esaminato il progetto della dodicesima Variante per Opere Pubbliche del P.R.G. di Terragnolo, a firma arch. Andrea Piccioni, Responsabile del Servizio Tecnico – Urbanistico della Comunità di Valle della Vallagarina, strutturato nei seguenti documenti:

Elaborati di Variante

- **Relazione Illustrativa** con documentazione fotografica.
- **Estratto in scala catastale 1:2000** della TAV. 1 della previsione dell'allargamento della strada Costa Valle – stato in vigore e variato.
- **Estratto in scala catastale 1:2000** della TAV. RF della previsione dell'allargamento della strada Costa Valle – raffronto in vigore e variato.
- **studio di compatibilità di geotecnica**

Sentita la relazione del Sindaco.

Dato atto che la presente Variante per Opere Pubbliche non comporta modifiche alle Norme di Attuazione;

Accertato che la presente Variante non interessa modifiche di destinazione urbanistica di immobili gravati da uso civico di cui all'articolo 18 della L.P. 14.06.05 n° 6;

Dato atto che la presente Variante non necessita di autovalutazione ambientale e di rendicontazione urbanistica in quanto trattasi di tipologia di variante di cui alla lett. d) delle linee guida allegate al Regolamento approvato con DPGP dd. 14.12.2010 n. 15-68/Leg.;

Richiamato l'art. 47 della L.P. 04.08.2015 n. 15 con riguardo alle norme di salvaguardia;

Visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 04.03.2008 n. 1 approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 13 luglio 2010 n. 18-50/leg.;

Vista la Legge Provinciale 04.08.2015, n. 15 "Legge Provinciale per il governo del territorio" ed in particolare gli artt. 37 – 39;

Visto il parere favorevole allegato alla presente ai sensi dell'art. 184 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018 espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

Dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile né l'attestazione di copertura finanziaria in quanto non connessi con l'oggetto della presente deliberazione;

Visto il codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;

Con voti favorevoli 8, astenuti 3, contrari 0 espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di adottare, per quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 39 della L.P. 04.08.2015, n. 15, la dodicesima Variante per Opere Pubbliche al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Terragnolo, a firma dell'arch. Andrea Piccioni Responsabile del Servizio Tecnico-Urbanistico della Comunità di Valle della Vallagarina, composta dai seguenti elaborati qui allegati per formarne parte integrante e sostanziale in formato digitale (pdf e shape):
 - **Relazione Illustrativa** con documentazione fotografica.

- **Estratto in scala catastale 1:2000** della TAV. 1 della previsione dell'allargamento della strada Costa Valle – stato in vigore e variato.
 - **Estratto in scala catastale 1:2000** della TAV. RF della previsione dell'allargamento della strada Costa Valle – raffronto in vigore e variato.
 - **Studio di compatibilità di geotecnica**
2. di dare atto che la variante non interessa aree comunali soggette alla disciplina degli usi civici;
 3. di stabilire che la presente Variante al P.R.G. in tutti i suoi elementi venga depositata ai sensi degli art. 37 e 39 della L.P. n. 15/2015, per trenta giorni consecutivi, in libera visione del pubblico, presso la segreteria comunale, previo avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano locale, all'albo pretorio e sul sito web dell'Amministrazione comunale, dando atto che durante detto periodo potranno essere presentate da chiunque osservazioni nel pubblico interesse;
 4. di dare atto che con l'approvazione della presente deliberazione entrano in vigore le misure di salvaguardia previste dall'art. 47 della L.P. 15/2015;
 5. di trasmettere copia della presente variante al PRG, al Servizio Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento per l'espressione della valutazione tecnica prevista all'art. 37 della L.P. 04.08.2015 n. 15 entro quarantacinque giorni;
 6. di dichiarare il presente atto esecutivo ai sensi dell'art. 183 3° comma del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;
 7. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 183 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 6.12.1971 n. 1034;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

PUNTO N. 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

8. Struttura organizzativa comunale: approvazione modifica della pianta organica del personale dipendente.

Il Segretario Comunale illustra l'argomento ai Consiglieri precisando le modifiche che si intendono apportare alla pianta organica comunale e le finalità di tale operazione consentita a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 2 dd. 22.02.2022

DELIBERAZIONE N. 8 DD. 24 MARZO 2022

OGGETTO: Struttura organizzativa comunale: approvazione modifica della pianta organica del personale dipendente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione consiliare n. 17 dd. 04.05.2001 è stato approvato il nuovo Regolamento Organico del Personale Dipendente dei Comuni e loro Consorzi adeguato alle disposizioni contenute nella L.R. n. 23.10.1998 n. 10 e al C.C.P.L. 08.03.2000 e 08.08.2000, predisposto dal Consorzio dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento, composto da n. 33 articoli con l'allegato A (dotazione di personale per categoria), l'allegato B (norme relative all'accesso alle singole figure professionali) e allegato C (norme e requisiti culturali e di servizio per l'accesso alle singole figure professionali dell'Organico Comunale);
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 126/2010 veniva approvata una modifica all'allegato alla deliberazione consiliare n. 28 di data 26.06.2003, disponendo l'istituzione, presso il servizio ragioneria, della figura professionale di "Collaboratore Contabile", cat. C – livello evoluto – disponendo la contestuale soppressione del posto di "Assistente contabile", cat. C – livello base, presso il medesimo servizio;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 dd. 14.10.2004 sono state approvate modifiche all'allegato C) al vigente R.O. del personale dipendente;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 155 dd. 20.10.2016 è stata approvata a decorrere dal 01.11.2016 la struttura organizzativa della pianta organica allegata al Regolamento del personale dipendente del Comune di Terragnolo disponendo l'istituzione, presso l'Ufficio Ragioneria, della figura professionale di "Assistente Amministrativo – contabile", cat. C – livello base part-time 24 ore settimanali, in sostituzione di un posto di "Assistente Amministrativo", cat. C – livello base, presso l'Ufficio Segreteria in via di esaurimento;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 dd. 26.06.2018 è stata approvata a decorrere dal 01.07.2018, la struttura organizzativa della pianta organica allegata al Regolamento del personale dipendente del Comune di Terragnolo disponendo l'istituzione, presso l'Ufficio Segreteria, di un'ulteriore figura professionale di Coadiutore Amministrativo, cat. B – livello evoluto part-time 18 ore settimanali, nonché la dotazione organica complessiva riferita a ciascuna categoria;

- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 dd. 04.03.2021 è stata approvata a decorrere dal 01.05.2021, la struttura organizzativa della pianta organica allegata al Regolamento del personale dipendente del Comune di Terragnolo disponendo l'istituzione, presso l'Ufficio Segreteria, di un'ulteriore figura professionale di Assistente Amministrativo cat. C – livello base al posto della figura di Assistente Amministrativo cat. C liv. base presso l'Ufficio Anagrafe, che sarà pertanto ad esaurimento a seguito della procedura di progressione verticale programmata;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 dd. 27.12.2021 è stata approvata a decorrere dal 01.01.2022, per le motivazioni in premessa, la struttura organizzativa della pianta organica allegata al Regolamento del personale dipendente del Comune di Terragnolo disponendo:
 - la trasformazione del posto di Collaboratore Amministrativo cat. C. liv. evoluto presso l'Ufficio anagrafe, stato civile, elettorale, cimiteri e commercio da tempo pieno a part-time 30 ore;
 - la trasformazione del posto di Coadiutore Amministrativo cat. B. liv. evoluto presso l'Ufficio Segreteria da part-time 18 ore a tempo pieno;

Considerato:

- che con la recente Legge Regionale n. 2 dd. 22.02.2022 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige del 24.02.2022 n. 8 – supp. n. 4, sono state apportate modifiche al Titolo III della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 (il codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige). Le modifiche apportate hanno l'obiettivo di semplificare ed accelerare ulteriormente le procedure di reclutamento del personale comunale e di ampliare la platea dei candidati ai concorsi per la copertura delle sedi segretariili delle classi superiori a quella iniziale;
- una delle modifiche apportate intende garantire maggiore flessibilità di adeguamento alle esigenze organizzative del lavoro negli enti locali. Tale disposizione prevede la possibilità di utilizzo delle graduatorie di concorso anche al fine della copertura dei posti istituiti o trasformanti successivamente all'indizione del concorso;
- che essendo stato recentemente indetto e concluso un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Assistente Amministrativo di cui uno a 24 ore – categoria C, livello base, 1° posizione retributiva, e uno riservato al personale interno mediante attivazione di una procedura di progressione verticale tra categorie dalla categoria B livello evoluto, alla categoria C livello base a tempo pieno, i cui verbali sono stati approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 2 dd. 27.10.2021;
- che per effetto della suddetta nuova disposizione normativa è consentito istituire un nuovo posto in pianta organica di una figura di Assistente Amministrativo cat. C liv. Base, alla cui copertura è possibile provvedere mediante utilizzo della graduatoria in essere, trasformando contestualmente il posto di Coadiutore Amministrativo cat B liv. Evol. Che quindi andrà ad esaurimento;

Rilevato che tale variazione non comporterà modifiche sostanziali sotto il profilo organizzativo poiché il personale eventualmente interessato opera già all'interno della struttura comunale, ma consentirà di richiedere allo stesso prestazioni lavorative di natura amministrativa e contabile che comportano l'uso complesso di dati, iniziative secondo istruzioni di massima, assunzione di responsabilità relative al risultato del proprio lavoro, all'organizzazione ed al coordinamento di gruppi di lavoro;

Il recente accordo amministrativo tra i Comuni di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa per la gestione delle attività e collaborazione tra gli uffici Ragioneria approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 177 dd. 08.10.2021, che attribuisce un ruolo di coordinamento e direzione al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria del Comune di Terragnolo anche per gli Uffici Ragioneria di Trambileno e Vallarsa, sta evidenziando l'esigenza di una figura adeguata e professionalmente idonea a supporto delle attività dell'Ufficio Ragioneria che coinvolge anche l'attuale figura del Coadiutore Amministrativo.

Visto il codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;

Visto il T.U.LL.RR. sull'Ordinamento del Personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa sulla proposta della presente deliberazione espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 184 del codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni in premessa, la struttura organizzativa della pianta organica allegata al Regolamento del personale dipendente del Comune di Terragnolo disponendo:
 - L'istituzione del posto di Assistente Amministrativo cat. C. liv. base presso l'Ufficio segreteria a tempo pieno in sostituzione del posto Coadiutore Amministrativo cat B liv. evol. ad esaurimento;
2. di approvare, pertanto, dalla data di esecutività del presente atto nel rispetto della dotazione organica complessiva riferita a ciascuna categoria, la situazione organizzativa, che viene allegata alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
3. di dichiarare il presente atto esecutivo ai sensi dell'art. 183 3° comma del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;
4. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 183 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 6.12.1971 n. 1034;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

PUNTO N. 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

9. Presa d'atto della deliberazione della Giunta comunale n. 42 dd. 22.03.2022 avente ad oggetto: "Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il Comune di Terragnolo per il periodo 2022-2025 (Art. 3 – TQRIF, Allegato "A" alla deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF) in qualità di Ente territorialmente competente."

Il Sindaco illustra l'argomento ai Consiglieri richiamando la deliberazione della Giunta comunale n. 42 dd. 22.03.2022 precisando l'opportunità da parte del Consiglio Comunale di prendere atto del provvedimento, così come suggerito dall'Ufficio Tributi sovracomunale.

DELIBERAZIONE N. 9 DD. 24 MARZO 2022

OGGETTO: Presa d'atto della deliberazione della Giunta comunale n. 42 dd. 22.03.2022 avente ad oggetto: "Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il Comune di Terragnolo per il periodo 2022-2025 (Art. 3 – TQRIF, Allegato "A" alla deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF) in qualità di Ente territorialmente competente".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTA la Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

VISTA la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di "far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica", che articola i seguenti obblighi di servizio:

- per la qualità contrattuale:
 - a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
 - b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
 - c) Punti di contatto con l'utente;

- d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
- e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
- f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- per la qualità tecnica:
 - a) Continuità e regolarità del servizio;
 - b) Sicurezza del servizio.

RICHIAMATO in particolare l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue: *"Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito";*

CONSIDERATO che:

- entro il 31/03/2022, pertanto, ciascun Ente territorialmente competente (ETC) deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra:
 - Schema I: livello qualitativo minimo;
 - Schema II: livello qualitativo intermedio;
 - Schema III: livello qualitativo intermedio;
 - Schema IV: livello qualitativo avanzato.
- in base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento (art. 2 deliberazione ARERA n. 15/2022; art. 3.2, Allegato A).

TENUTO CONTO che l'adeguamento agli obblighi ed il raggiungimento degli standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema della matrice regolatoria di appartenenza determinerà degli oneri da inserire nella componente "CQ" del piano finanziario 2022/2025, prevista dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

PRESO ATTO CHE:

- per adempiere a quanto disposto dall'ARERA agli artt. 53, 56, 57 e 58.1 è di fondamentale importanza la tracciabilità delle informazioni necessarie e il supporto di strumenti software adeguati alla registrazione delle informazioni e il calcolo degli indicatori previsti;
- attualmente non è possibile definire le componenti di natura previsionale di eventuali oneri aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità da considerare nel PEF 2022-2025;

RILEVATO che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

VISTO che l'articolo 3-bis del Decreto-Legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti

urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo[...]"

RILEVATO CHE

- nell'ambito del D.Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art.200, comma 7, adottare "modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali", predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;
- l'art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: "*Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti*";

CONSIDERATO CHE

- alla data di approvazione della presente Deliberazione in Provincia di Trento *non è prevista l'Autorità di ambito/bacino, di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 e che le funzioni di Ente Territorialmente Competente sono assegnate al presente Comune;*
- le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico la Giunta Comunale, che come disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 48 comma 2 "*[...] compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco [...]*";

VISTO che ai sensi dell'articolo 107 citato "i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo";

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif, all'articolo 2 commi 2 e 3, nei quali viene definita la componente tariffaria CQ come "*la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri [...] aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel precedente contratto di servizio*";

CONSIDERATO che l'individuazione dello Schema Regolatorio di Gestione tra quelli indicati all'articolo 3.1 del TQRIF consente la valorizzazione puntuale della componente CQ mediante la ponderazione sugli obblighi di servizio e sugli standard generali di qualità che il servizio di Gestione dovrà garantire a far data dal 1.1.2023;

VISTO il livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e la ricognizione condotta nella gestione del servizio dalla quale emerge che gli standard raggiungibili nel periodo 2023-2025 permettono di delineare un percorso che permette di inquadrare l'ente nello schema regolatorio

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 dd. 22.02.2022 con la

quale sono stati determinati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani secondo *lo schema I "livello qualitativo minimo"* di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio digestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif;

RITENUTO prendere atto del sopraccitato provvedimento della Giunta Comunale n. 42/2022, in considerazione del rilevante interesse dell'argomento anche ai fini della determinazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 184, del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di che trattasi;

PRESO ATTO CHE il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria poiché non presenta aspetti di rilevanza contabile;

Con voti favorevoli 8, astenuti 2, contrari 1 espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di prendere atto della deliberazione della Giunta comunale n. 42 dd. 22.03.2022 avente ad oggetto individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il Comune di Terragnolo per il periodo 2022-2025 (Art. 3 – TQRIF, Allegato "A" alla deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF) in qualità di Ente territorialmente competente.
2. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo, ai sensi dell'articolo 183 comma 3, del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018.

Si evidenzia, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30/11/1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso amministrativo alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 6.12.1971 n. 1034;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

La seduta è tolta alle ore 20,45

Il Segretario Comunale
Dott. Carlo Plötegher



Il Sindaco
Massimo Zenatti

Allegati: Dichiarazione a verbale della Consigliera Gelmi Valentina

